



Siam & Logica s.r.l. - Via Cremona, 28 (MN) - Italy
 Telefono 0376 262133 r.a. - Fax 0376 262418
 e-mail: info@siamelogica.it - www.siamelogica.it
 P.IVA, C.Fisc e Reg.Imp. di Mantova 02283700207
 REA: MN 239567 Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 6 di

SPAZIO AZIENDE – giugno 2010

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Movimentazioni di denaro e prova del contribuente</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 16.4.2010, n. 9146</p>	<p>Ai sensi dell'art. 51, DPR n. 633/72 le movimentazioni in denaro, non registrate in contabilità, sia attive che passive, sono da considerare operazioni imponibili ai fini IVA.</p> <p>Il contribuente può fornire la prova contraria, che comunque non può essere generica o parziale ma deve riguardare i singoli movimenti.</p>
<p>Integrità misuratori fiscali</p> <p>Provvedimento Agenzia Entrate 6.5.2010</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per il controllo dell'integrità dei misuratori fiscali potranno essere utilizzate speciali targhette autoadesive, in alternativa a quelle in piombo. Tali targhette si distruggono all'atto stesso della rimozione e devono offrire le medesime garanzie fiscali rispetto a quelle ottenute con i punzoni a percussione.</p>
<p>Trasmissione telematica elenchi INTRASTAT tramite Entratel</p> <p>Determinazione Agenzia Dogane 7.5.2010, n. 63336/RU</p>	<p>A decorrere dal 10.5.2010, l'invio telematico degli elenchi INTRASTAT, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, può essere effettuato anche tramite i servizi Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>A tal fine è disponibile il relativo software di controllo al quale i file devono essere obbligatoriamente sottoposti prima dell'invio.</p>
<p>Agevolazioni abitazione principale</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 17.5.2010, n. 12050</p>	<p>Per fruire delle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale rileva l'effettiva utilizzazione della stessa da parte del contribuente. Infatti, l'agevolazione spetta soltanto se l'abitazione coincide, di fatto, con quella abituale.</p> <p>A tal fine non è sufficiente la domiciliazione dimostrata dall'intestazione delle utenze (gas, acqua, ecc.) a nome del contribuente.</p>
<p>Deducibilità IVA prestazioni albergo / ristorante documentate da scontrino/ricevuta fiscale</p> <p>Circolare Agenzia Entrate 19.5.2010, n. 25/E</p>	<p>L'IVA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande evidenziata nello scontrino / ricevuta fiscale è deducibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP qualora la richiesta della fattura da parte dell'impresa / professionista ed i conseguenti adempimenti contabili connessi alla sua registrazione comportino costi superiori rispetto al vantaggio economico costituito dalla detrazione dell'IVA.</p>

COMMENTI

DAL 18 GIUGNO SCATTA L'OBBLIGO DI RITIRO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE USATE

Dal prossimo 18.6.2010 i **distributori** (ossia coloro che vendono l'apparecchiatura al consumatore finale - ad esempio, commercianti al minuto) sono obbligati ad **assicurare, all'atto della fornitura di un nuovo prodotto, destinato al nucleo domestico, il ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata.**

L'obbligo riguarda:

- ❖ i grandi elettrodomestici (ad esempio, frigorifero, lavatrice, forno a microonde);
- ❖ i piccoli elettrodomestici (ad esempio, aspirapolvere, tostapane, frullatori);
- ❖ le apparecchiature di consumo (ad esempio, radio, televisori, videocamere);
- ❖ le apparecchiature di illuminazione (ad esempio, tubi fluorescenti);
- ❖ i giocattoli e le apparecchiature per lo sport ed il tempo libero (ad esempio, trenini elettrici, videogiochi, macchine a gettoni);
- ❖ gli utensili elettrici ed elettronici (ad esempio, trapani, seghe, macchine per cucire);
- ❖ i dispositivi medici (ad esempio, apparecchi di radioterapia, apparecchi di cardiologia, apparecchi di dialisi);
- ❖ gli strumenti di monitoraggio e controllo (ad esempio, rivelatori di fumo, regolatori, forni a microonde);
- ❖ i distributori automatici (ad esempio, distributori automatici di cibi e bevande);
- ❖ le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (ad esempio, personal computer, stampanti, fotocopiatrici).

Il ritiro, da effettuare in ragione di "uno contro uno" (ritiro di un'apparecchiatura usata a fronte della vendita di un'apparecchiatura nuova), è richiesto a condizione che l'apparecchiatura usata sia di **tipo equivalente ed abbia svolto le medesime funzioni di quella nuova** (così, il commerciante è tenuto a ritirare un walkman a fronte della vendita di un lettore mp3, ovvero a ritirare un televisore con tubo catodico a fronte della vendita di un televisore al plasma).

Il distributore **può rifiutare di ritirare** l'apparecchiatura usata se:

- ◆ sussiste un **rischio di contaminazione** del personale incaricato al ritiro;
- ovvero
- ◆ risulta evidente **che l'apparecchiatura non contiene i suoi componenti essenziali** o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

In tal caso lo smaltimento dei RAEE grava sul detentore, che deve provvedere a proprie spese al conferimento dell'apparecchiatura ad un operatore autorizzato alla gestione di tali rifiuti.

L'obbligo di ritiro **non riguarda** i **distributori** e gli **installatori / centri di assistenza tecnica di RAEE professionali**, per i quali il ritiro grava sul produttore. Tali soggetti possono comunque essere **formalmente incaricati dal produttore** di provvedere al ritiro.

OBBLIGO DI RITIRO GRATUITO DEI RAEE A FRONTE DELLA
VENDITA DI APPARECCHIATURA NUOVA DESTINATA AD UN
NUCLEO DOMESTICO



DAL 18.6.2010

ADEMPIMENTI DEL DISTRIBUTORE

Il **distributore, compreso colui che effettua le televendite o le vendite elettroniche, obbligato al ritiro delle apparecchiature usate, deve informare l'acquirente**, con modalità chiare e di immediata percezione, **della gratuità del ritiro** anche mediante avvisi posti nei locali commerciali, con caratteri facilmente leggibili.

Ritiro dei RAEE

Il ritiro dei RAEE può essere effettuato direttamente **presso il domicilio del consumatore** ovvero **presso il punto vendita** (negozio).

Al momento del ritiro dell'apparecchiatura il distributore adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la **compilazione di uno schedario** numerato progressivamente nel quale vanno indicati il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia di rifiuto conferito.

Raccolta dei RAEE

La raccolta dei RAEE ritirati (c.d. "raggruppamento"), finalizzata al trasporto presso gli appositi centri di raccolta, può essere effettuata **presso i locali del punto vendita** ovvero **altri luoghi** (ad esempio, magazzino), purché non accessibili a terzi e pavimentati.

I RAEE raccolti devono essere:

- protetti dalle acque meteoriche e dal vento utilizzando appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati, mantenendo separati i rifiuti pericolosi.
- mantenuti integri mediante l'adozione di misure dirette ad evitare il loro deterioramento nonché la fuoriuscita di sostanze pericolose.
- **trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile** e, comunque, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari a 3.500 Kg.

Trasporto dei RAEE

Il **trasporto dei RAEE** da parte del distributore, direttamente ovvero tramite terzi che agiscono in suo nome, **deve essere accompagnato**, a seconda del tragitto effettuato, da un **documento di trasporto "semplificato"** ovvero da una **fotocopia del predetto schedario**.

LUOGO DI INIZIO / FINE DEL TRASPORTO	DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
dal domicilio del consumatore presso il quale l'apparecchiatura è ritirata fino: <ul style="list-style-type: none"> ♦ al centro di raccolta ♦ al luogo di raggruppamento (punto vendita o altro luogo) 	Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto "semplificato" .
dal punto vendita al luogo di raggruppamento (se diverso dal punto vendita)	Il trasporto è accompagnato da una fotocopia , sottoscritta dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai RAEE trasportati sulle quali va apposta la data e l'ora di inizio del trasporto. Tali documenti vanno conservati fino al trasporto presso il centro di raccolta.
dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta	Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto "semplificato" .



Gli **installatori / centri di assistenza tecnica** possono utilizzare le modalità semplificate previste per i distributori esclusivamente con riguardo:

- ♦ al **raggruppamento** dei RAEE ritirati **presso i locali di esercizio dell'attività**;
- ♦ al **trasporto dei RAEE con mezzi propri** dal domicilio del cliente o dal locale di esercizio dell'attività fino al centro di raccolta.

Tali soggetti non possono "stoccare" i RAEE in luoghi diversi da quello di esercizio dell'attività e devono utilizzare, per il trasporto, esclusivamente mezzi propri. Agli stessi:

- si applicano, sia pure limitatamente alle predette ipotesi, le stesse disposizioni previste per i distributori relativamente alle modalità di raggruppamento dei RAEE, alla documentazione richiesta ai fini del ritiro e del trasporto (schedario di carico / scarico, documento di trasporto semplificato);
- è richiesta l'**attestazione della provenienza domestica dei RAEE** mediante un'**autocertificazione** da consegnare al centro di raccolta unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali

Per poter effettuare l'attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ogni **distributore / installatore / centro di assistenza tecnica / trasportatore** deve preventivamente **isciversi** in un'apposita sezione dell'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**.

A tal fine è necessario **presentare**, alla competente sezione regionale o provinciale dell'Albo, **presso la CCIAA**, una specifica **comunicazione** nella quale devono essere indicati:

- ◆ la sede dell'impresa
- ◆ l'indirizzo del punto vendita presso il quale i RAEE sono raggruppati
- ◆ l'indirizzo del luogo (diverso dal punto vendita) presso il quale i RAEE sono raggruppati nonché il nominativo / ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale l'area stessa è utilizzata
- ◆ le tipologie di RAEE raggruppati, riportando i codici dell'elenco rifiuti di cui all'allegato D, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006
- ◆ la rispondenza del luogo di raggruppamento dei RAEE ai requisiti richiesti (pavimentazione, protezione dall'acqua e dal vento, ecc.)
- ◆ gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto
- ◆ il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo

Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la sezione regionale dell'Albo rilascia il provvedimento di iscrizione.

L'iscrizione all'Albo:

- ◆ **non** richiede la prestazione di **garanzie finanziarie**;
- ◆ **va rinnovata ogni 5 anni**;
- ◆ è subordinata al **versamento del diritto annuale** di iscrizione attualmente **pari a € 50**.



In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni "*l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali ... si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione*".

Tale iscrizione risulta validamente operante fino all'adozione, da parte dell'Albo, della formale pronuncia di iscrizione / rigetto della domanda.

SCADENZARIO

Mese di GIUGNO

Martedì 15 giugno

Iva	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	
MOD. 730/2010	Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF/professionista abilitato che presta l'assistenza fiscale, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.

Mercoledì 16 giugno

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di maggio.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

<p style="text-align: center;">IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
<p style="text-align: center;">RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</p>	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
<p style="text-align: center;">INPS DIPENDENTI</p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.</p>
<p style="text-align: center;">INPS GESTIONE SEPARATA</p>	<p>Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO ANNUALE CCIAA</p>	<p>Versamento del diritto CCIAA 2010 (codice tributo 3850). Per il versamento del diritto annuale di competenza della CCIAA di Monza e Brianza e della CCIAA di Fermo vanno utilizzati rispettivamente i codici tributo 3863 e 3866.</p>
<p style="text-align: center;">ICI</p>	<p>Versamento dell'imposta dovuta per il 2010 (unica soluzione o acconto). Si rammenta che il versamento può essere eseguito tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bollettino di c/c/p; - mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 3901 per l'abitazione principale, 3902 per i terreni agricoli, 3903 per le aree fabbricabili e 3904 per gli altri fabbricati.
<p style="text-align: center;">STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</p>	<p>Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2009 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>
<p style="text-align: center;">MOD. UNICO 2010 PERSONE FISICHE</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRPEF (saldo 2009 e primo acconto 2010); • addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2009); • addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2009 e acconto 2010); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2009 e primo acconto 2010); • saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; • contributi IVS (saldo 2009 e primo acconto 2010); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2009 e primo acconto 2010).
<p style="text-align: center;">MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI PERSONE</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.

<p align="center">MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.
<p align="center">MOD. IRAP 2010</p>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center">RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824); • Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.

Lunedì 21 giugno

<p align="center">Verifiche periodiche REGISTRATORI DI CASSA</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. A tal fine va utilizzato il nuovo tracciato telematico introdotto dal Provvedimento 29.3.2010.</p>
---	---

Venerdì 25 giugno

<p align="center">IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).</p>
--	--

Mercoledì 30 giugno

<p align="center">INPS DIPENDENTI</p>	<p>Invio telematico del nuovo mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
<p align="center">MOD. UNICO 2010 PERSONE FISICHE</p>	<p>Presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 2010 PF, relativo al 2009, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.</p>
<p align="center">MOD. 730/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF/professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) con riferimento ai sostituti d'imposta di tutte le Province del territorio nazionale che si sono abilitati al servizio; • Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 da parte dei datori di lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale.